

UOC A.A.G.G. e Legale

Il dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015 HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 720 del 09/09/2019

OGGETTO: Liquidazione della somma di euro 20.704,91 allo Studio Legale Coen per l'opera professionale svolta nel giudizio I.F.O./L.P. rgn 2093/2012.

Esercizi/o 2019 CONTO 509030203 Centri/o di costo 102690 509030203

- Importo presente Atto: € 20.704,91

- Importo esercizio corrente: € 20.704,91

Budget

- Assegnato: € 720.000,00

- Utilizzato: € 280.358,99

- Residuo: € 418.936,54

Autorizzazione nº: 2019/72220.1894

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC A.A.G.G. e Legale Proposta nº DT-732-2019

L'estensore

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Graziano Fronteddu

Fabio Andreasi Bassi

Il Responsabile del Procedimento

Fabio Andreasi Bassi

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:



Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

VISTO

il Decreto del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

il Decreto legislativo 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992 n° 421;

il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n° 288, recante: "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico";

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto adottato

con deliberazione del 14 aprile 2015, n. 232;

PREMESSO

che in data 4.4.2012 i dott.ri P.L. e E.P. notificavano agli I.F.O. un atto di citazione in appello per l'impugnazione della sentenza n° 3511/2011 del Tribunale Civile di Roma, che aveva condannato in solido gli I.F.O. con altri, al pagamento in favore della sig.ra T.R. della somma di € 250.000,00, oltre al rimborso delle spese processuali;

che con atto di disposizione n° 14 del 02/05/2012 gli I.F.O. conferivano incarico allo Studio legale Coen per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio promosso dal dott. P.L.;

che con atto di disposizione n° 15 del 02/05/2012 gli I.F.O. conferivano incarico allo Studio legale Coen per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio promosso dal dott. E.P.;

che i due giudizi venivano riuniti dal giudice della Corte di Appello di Roma, nel giudizio rgn 2093/2014;

che in riferimento a detti procedimenti lo Studio legale Coen ha inviato un progetto di parcella pari ad € 33.962,60;

che il giudizio si è concluso con sentenza n° 6902/2017 della Corte di Appello di Roma con la quale gli I.F.O., P.L., E.P. e le altri parti sono stati condannati in solido tra loro al pagamento di una ulteriore somma in favore della sig.ra T.R.;

che, altresì, il Tribunale ha, per l'effetto, disposto la manleva degli I.F.O, per la quota di competenza, da parte delle Assicurazioni Generali spa e UnipolSai spa, per le somme indicate nella predetta sentenza



nei limiti dei rispettivi rapporti contrattuali assicurativi, compensando integralmente le spese del grado di giudizio tra tutte le parti in causa; che, durante lo svolgimento dei procedimenti sopraindicati, con determinazione n° 121/2013 è stato corrisposto allo Studio legale Coen un acconto in ordine alla ft. 99 del 10.05.2012 di € 4.730,00 relativa ai due giudizi patrocinati;

che con determinazione n° 384/2013 è stata corrisposta allo studio legale sopra citato, un ulteriore somma in ordine alla ft. 15/2013 di € 9.085,65 relativa ai due giudizi patrocinati;

VISTA la ft. 51 del 07/05/2019 di euro 20.704,91, con la quale lo Studio legale

Coen ha chiesto il saldo per l'opera professionale svolta in favore de-

gli I.F.O.;

che detto importo, presenta uno scostamento rispetto al preventivo presentato all'epoca del conferimento degli incarichi pari ad € euro

557,96 dovuto all'aumento dell'I.V.A.;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel-

la forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore

sanitario della Regione Lazio.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- procedere alla liquidazione allo Studio Legale Coen della ft. n° 51 del 07/05/2019 di euro 20.704,91 al lordo delle ritenute di legge, quale saldo per l'attività svolta in favore degli I.F.O. nel giudizio come in premessa indicato rgn 2093/2014;
- far gravare la relativa spesa sul conto n. 5.09.03.02.03, esercizio 2019.

La U.O.C. Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Pag. 3 di 4



La UOC A.A.G.G. e Legale curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Fabio Andreasi Bassi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

FEPA - ABSTRACT XML



STUDIO LEGALE COEN

00192 PIAZZA DELLA LIBERTA' IT

Partita IVA: 09066201006 Codice fiscale: 09066201006

Spett.le
ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI - VIA ELIO CHIANESI 00144 - ROMA
Codice Univoco Ufficio:UFWFGB

Fattura 07/05/2019 51

GIORNI PAGAMENTO DATA PAGAMENTO STRUMENTO PAGAMENTO CONDIZIONI DI TRASP. VALUTA

07/05/2019 Bonifico Altro Euro

Ritenuta

 Tipologia ritenuta
 Importo ritenuta
 Aliquota ritenuta (%)
 Causale

 Ritenuta pers. fisiche
 3.263,70
 20,00
 A

CODIFICA UN. MIS. IMPORTO UNITARIO **IMPONIBILE IMPONIBILE** Q.TA' SCONTI IVA 15180,00 15180,00 22,00 DESCRIZIONE COMPENSI PROFESSIONALI - saldo per l'assistenza degli I.F.O. nel giudizio promosso dinanzi la Corte d'Appello di Roma dai Sigg.ri Li e Pi, delibere di incarico nn. 14 e 15 del 2.05.2012 (RG. 2093/12, sent. 6902/17) - fase istruttoria e decisionale e diritti di segreteria (ai sensi del D.M. 140/12) 1138,50 1138,50 22,00

DESCRIZIONE Rimb. spese generali 7,50% -

IMPOSTE

DESCRIZIONE	%	IMPOSTA
	22,00	3.733,67

Importo a carico SSR:	16971,24
Quota Fissa:	
Bollo:	
Toale Documento:	20.704,91
TOTALE DA PAGARE:	17.441,21

Onorari cassa nazionale previdenza e assistenza avv. e proc. Totale Imponibile	€ 16.318,50 € 652,74 € 16.971,24
IVA 22,00 % su Imponibile Totale	€ 3.733,67 € 20.704,91
Ritenuta d'acconto 20,00 % Netto a pagare s.e.o.	€ 3.263,70 € 17.441,21

COEN PALANDRI

STUDIO LEGALE COEN

AVV. STEFANO COEN

AVV. LORENZO MARIA COEN

AVV. ELISABETTA FAVARETTI AVV. VINCENZO ANTONIO REYTANI AVV. FEDERICO VIOLA

DOTT MARIA ELISABETTA FARAGGIANA

OF COUNSEL

AVV. GLORIA COEN DI PAOLA

STUDIO ASSOCIATO PALANDRI

DOTT. MARIA SARNO

DOTT. VITTORIO SILVESTRI DOTT. FERNANDO SILVESTRI

DOTT. ANDREA GARAGNANI

OF COUNSEL.

DOTT. SETTIMIO DESIDERI

GOVERNANCE

DOTT. MARINA COLLETTA

FISCAL ADVISOR

PREVENTIVO

Determinazione del compenso

Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica consensualmente come segue, in applicazione dei parametri previsti dalla delibera degli IFO n.185/2016, scaglione da € 500.001,00 a € 1.500.000,00, nel giudizio d'appello promosso dai dott.ri P L e E P dinanzi alla Corte d'Appello di Roma (RG. 2093/12, sent. n. 6902/17), delibere di incarico nn. 14 e 15 del 2.05.2012.

Attività giudiziale civile/amministrativa/tributaria:

€ 6.480,00 (seimilaquattrocentoottanta/00) per la fase di studio;

€ 3.240,00 (tremiladuecentoquaranta/00) per la fase introduttiva;

€ 6.480,00 (seimilaquattrocentoottanta/00) per la fase istruttoria;

€ 8.100,00 (ottomilacento/00) per la fase decisionale

€ 600,00 (seicento/00) per diritti di segreteria.

Totale € 24.900,00

7,5% rimb. spese forfetizzate € 1.867,50

4% CPA € 1.070,70

22% IVA € 6.124,40

Totale € 33.962.60

- ritenuta d'acconto € 5.353,50

Totale dovuto € 28.609.10

Verranno rimborsate a parte le spese vive eventualmente sostenute.

Il compenso, come sopra liberamente determinato, è ritenuto da entrambe le parti adeguato all'importanza dell'opera.

I.F.O.

Direttore Generale

Avv. Stefano Coen



ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

ATTO DI DISPOSIZIONE Nº 00014 DEL 02/05/2012

IL DIRETTORE GENERALE DOTT, PROF. LUCIO CAPURSO

Nella sua qualità di Legale Rappresentante degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T0081 del 14 marzo 2001

CONSIDERATO che:

- In data 4.4.2012 i dott.ri P L ed E P notificavano atto di citazione in appello agli I.F.O. – Istituti Fisioterapici Ospitalieri, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Gloria Di Paola, in Roma, Piazza di Priscilla n. 4;
- Con tale atto di appello veniva impugnata la Sentenza n. 3511/2011 del Tribunale Civile di Roma, sez. II, Giud. Durante, che aveva condannato in solido gli IFO con altri, al pagamento in favore della Sig.ra R T della somma di € 250.000,00, oltre alle spese processuali, spese generali, spese di C.T.U., I.V.A. e C.P.A.;
- Che detto procedimento traeva origine dall'atto di citazione promosso dinanzi al Tribunale Civile di Roma (r.g. 57443/2004) dalla Sig.ra R T, avverso gli I.F.O. ed altri soggetti, per i danni da questa asseritamente patiti;
- Che gli I.F.O. si erano tempestivamente costituiti in detto procedimento per il tramite dell'Avv. Gloria Di Paola;
- Che nel proprio atto di appello, i dott.ri Li e P hanno inoltre proposto istanza di sospensiva dell'esecuzione della sentenza impugnata;
- Che l'udienza per l'inibitoria cautelare, dinanzi alla menzionata Corte d'Appello di Roma, è stata fissata per il 15.5.2012;

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra indicato,

che l'Ente si costituisca anche nel procedimento cautelare

promosso dinanzi alla Corte d'Appello di Roma;

RITENUTO altresì opportuno che in quella sede l'Ente si associ

all'istanza di sospensiva promossa dalle altre parti

appellanti;

RITENUTO quindi opportuno conferire l'incarico di rappresentanza

dell'Ente agli Avv.ti Stefano Coen, Gloria Di Paola e Lorenzo Maria Coen, tutti con studio in Piazza di Priscilla n. 4 – 00199 Roma, conferendo agli stessi ogni più ampio potere, ivi compreso quello di transigere e conciliare,

quietanzare somme e farsi sostituire in udienza.

U.O.C. ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO

Tel. +39 06/52665502 Fax + 39 06/52666779, E-mail soresi@ifo.it C.F. N. 02153140583 / P. IVA 01033011006 – 00144 ROMA Via Elio Chianesi, 53





DISPONE

Che la difesa dell'Ente nel procedimento cautelare pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, rubricato con r.g. 2093/2012, venga affidata agli Avvocati Stefano Coen, Gloria Di Paola e Lorenzo Maria Coen dello Studio Legale Coen, ai quali viene conferita separata procura ad litem.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Prof. Lucio Capurso



ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

ATTO DI DISPOSIZIONE N° 00015 DEL 02/05/2012

IL DIRETTORE GENERALE DOTT. PROF. LUCIO CAPURSO

Nella sua qualità di Legale Rappresentante degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T0081 del 14 marzo 2001

CONSIDERATO che:

- In data 4.4.2012 i dott.ri Pi L ed E P notificavano atto di citazione in appello agli I.F.O. – Istituti Fisioterapici Ospitalieri, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Gloria Di Paola, in Roma, Piazza di Priscilla n. 4;
- Con tale atto di appello veniva impugnata la Sentenza n. 3511/2011 del Tribunale Civile di Roma, sez. II, Giud. Durante, che aveva condannato in solido gli IFO con altri, al pagamento in favore della Sig.ra R T della somma di € 250.000,00, oltre alle spese processuali, spese generali, spese di C.T.U., I.V.A. e C.P.A.;
- Che detto procedimento traeva origine dall'atto di citazione promosso dinanzi al Tribunale Civile di Roma (r.g. 57443/2004) dalla Sig.ra R T, avverso gli I.F.O. ed altri soggetti, per i danni da questa asseritamente patiti;
- Che gli I.F.O. si erano tempestivamente costituiti in detto procedimento per il tramite dell'Avv. Gloria Di Paola;

RITENUTO

opportuno, in considerazione di quanto sopra indicato, che l'Ente si costituisca nel procedimento promosso dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, impugnando a sua volta – in via incidentale – la Sentenza n. 3511/2011 del Tribunale Civile di Roma, nella parte in cui sancisce la responsabilità degli I.F.O. e li condanna in solido, in favore della Sig.ra T, al risarcimento del danno da questa asseritamente patito;

RITENUTO

altresì opportuno che in quella sede l'Ente reiteri tutte le eccezioni e deduzioni, ritualmente e tempestivamente avanzate nel precedente grado di giudizio, ribadendo la correttezza della condotta tenuta dai propri sanitari;

RITENUTO

altresì opportuno conferire l'incarico di rappresentanza dell'Ente agli Avv.ti Stefano Coen, Gloria Di Paola e Lorenzo Maria Coen, tutti con studio in Piazza di Priscilla n. 4 – 00199 Roma, affinché costituendosi promuovano appello incidentale avverso la richiamata Sentenza del

U.O.C. ASSICURAZIONI E CONTENZIOSO

Tel. +39 06/52662485, Fax + 39 06/52666779, E-mail <u>fronteddu@ifo.it</u> C.F. N. 02153140583 / P. IVA 01033011006 – 00144 ROMA Via Elio Chianesi, 53





Tribunale Civile di Roma, conferendo agli stessi ogni più ampio potere, ivi compreso quello di transigere e conciliare, quietanzare somme e farsi sostituire.

DISPONE

Che la difesa dell'Ente nel procedimento pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, rubricato con r.g.2093/2012, venga affidata agli Avvocati Stefano Coen, Gloria Di Paola e Lorenzo Maria Coen dello Studio Legale Coen, ai quali viene conferita separata procura ad litem.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Prof. Lucio Capurso

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE SOCIETARIA TRIBUTARIA

STUDIO LEGALE COEN

AVV. STEFANO COEN

AVV. GLORIA COEN DI PAOLA

AVV. LORENZO MARIA COEN

Avv. BRUNO FUNARO

AVV. ANTONELLA LUCARELLI

Avv. MARIA PIA PAGLIARO Avv. VINCENZO ANTONIO REYTANI Avv. FEDERICO VIOLA

Dott. MARIA ROSARIA PALUMBO

Dott. FRANCESCO TESTI

of counsel:

Prof. Avv. ENZIO VOLLI

DOCENTE DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

STUDIO ASSOCIATO PALANDRI

Dott. MARIA SARNO

Dott VITTORIO SILVESTRI

Dott. FRANCESCO FOLLINA

Dott. FERNANDO SILVESTRI

Dott. ANDREA GARAGNAN! Dott. MARINA COLLETTA

Dott. GIUSEPPINA IONA

Doll. FRANCESCO GIANCASPRO

Dott. STEFANO MAZZOLA

of counsel:

Dott. CESARE CICCOLINI

CORPORATE FINANCE

Spett.li

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

U.O.C. Assicurazioni e Contenzioso

Alla c.a. del dott. Enrico Del Baglivo

e-mail: delbaglivo@ifo.it

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE(atto di disposizione n.56/12)

Il dott. Prof. Lucio Capurso, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri - I.F.O., con sede in Roma, Via Elio Chianesi n. 53, C.F. 02153140583 / P. IVA 01033011006, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio nº T0081 del 14 marzo 2001, nel prosieguo chiamato Cliente;

l'Avv. Stefano Coen, del Foro di Roma, C.F. CNOSFN53S20H501U, con Studio in Roma, Priscilla Piazza di 4. e-mail stefano.coen@coenpalandri.it, n. stefanocoen@ordineavvocatiroma.org. (Studio Legale Coen - C.F. e P. IVA 09066201006), assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. 1031612232593653, emessa dalla Unipol Assicurazioni - Agenzia di Roma, Corso Italia 29, nel prosieguo chiamato Avvocato;

Premesso che

- gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri sono stati evocati in giudizio dalla sig.ra R T dinanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione Esecuzioni – R.G. . 57106/2012
- il ricorso ha per oggetto l'accertamento che gli I.F.O. sono creditori di Unicredit S.p.A. quantificando e dichiarando i relativi crediti e la conseguente assegnazione alla Sig.ra T di un termine per la riassunzione del procedimento esecutivo;
- il cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;
- il cliente dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17, 20 del medesimo decreto;

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

- il cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette

Prestato

il consenso da parte del cliente al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003

Si conviene quanto segue:

Art. 1. Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2. Conferimento e oggetto dell'incarico

- 1. Il Cliente conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.
- L'Avvocato si impegna ad informare per iscritto il cliente in relazione all'eventuale sopravvenienza di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che possano determinare un aumento dei costi, nonché l'eventuale opportunità della integrazione della difesa con altro professionista.
- 3. Il Cliente si impegna a rilasciare la procura speciale *ad litem*, in relazione all'incarico professionale conferito, e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3. Ausiliari. Consulenti e investigatori.

- 1. Le parti concordano che l'Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.
- 2. L'Avvocato si impegna ad informare il cliente della nomina di consulenti e/o di investigatori.

Art. 4. Determinazione del compenso

1. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica consensualmente come segue, in applicazione dei parametri previsti dal Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 nº 140, G.U. 22.08.2012, scaglione indeterminato (art. 11, co. 9):

Attività giudiziale civile/amministrativa/tributaria:

- € 1.000,00 per la fase di studio;
- € 600,00 per la fase introduttiva;
- € 1.200,00 per la fase istruttoria;
- € 1.500,00 per la fase decisoria;
- € 400,00 per oneri di segreteria/oneri collaboratori.

Su tutti gli importi di cui sopra dovranno essere applicate le maggiorazioni dovute per IVA e CPA e verranno rimborsate a parte le spese vive sostenute.

- 2. In caso di accordo transattivo, oltre al compenso per l'attività effettivamente svolta, si concorda una somma aggiuntiva forfetariamente determinata in € 2.000,00
- 3. Il compenso, come sopra liberamente determinato, è ritenuto da entrambe le parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5. Termini di corresponsione del compenso

1. · L'Avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti scadenze:

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

- a) € 2.800,00 (duemilaottocento/00) + IVA e CPA, al momento della costituzione in giudizio:
- b) € 1.900,00 (millenovecento/00) + IVA e CPA, alla conclusione dell'incarico, e comunque non oltre la data di deposito della sentenza.
- 2. Il Cliente verserà detti importi entro trenta giorni dall'emissione del preavviso di parcella. Il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
- 3. Il Cliente è tenuto a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e/o dall'onere di refusione posto a carico della controparte.
- 4. Ove l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'Avvocato.
- 5. L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima, trattenendole in conto del proprio avere, sino ad integrale soddisfazione del proprio credito.
- 6. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il Cliente verserà quanto sopra pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Roma, 18 marzo 2013

Istituti Fisioterapici Ospitalieri – I.F.O.

Avv. Stefano Coen

Direttore Generale

Dott. Prof. Lucio Capurso

Per approvazione espressa delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto:

- art. 2, comma 2, nella quale il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato del grado di complessità della controversia e dei costi prevedibili.
- art. 5, comma 2, nella quale si prevede che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
- art. 5, comma 3, nella quale si prevede che il Cliente è tenuto a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.
- art. 5, comma 4, nella quale si prevede che ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'Avvocato.
- Art. 5, comma 5, nella quale si prevede che l'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.
- Art. 5, comma 6, nella quale si prevede che in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Istituti Fisioterapici Ospitalieri – I.F.O.

Direttore Generale

ott. Prof. Lucio Capurso

MAGTTORE VOC ASSICURALIONIE

CON TENZICO 199 Roma - Piazza di Priscilla, 4 - Telefono +39(06)203891 - Fax +39(06)203899 e-mail: segreteria@coenpalndri.it



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Roma

Sezione III^ Civile

composta dai signori magistrati

Dr. Giuseppe Lo Sinno

Dr.ssa Antonella Miryam Sterlicchio

Defendable of the common text to the property of the

Dr. Michele Di Mauro

ha pronunciato la seguente

Presidente, relatore ed est.,

Consigliere, Consigliere,

SENTENZA

nella causa civile di II° grado iscritta al **N. 2093/2012** del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi posta in decisione all'udienza del 20.03.2017 ex art.352 c.pc. e vertente

tra

L dr. P, nato a Cori (LT) Roma il 26.02.1955 (c.f.), e
P dr.ssa E nata a Velletri (RM) l'11.02.1961 (c.f.), entrambi
rapp.ti e difesi dall'avv. Cristiana Cetra del foro di Velletri ed elettivamente
dom.ti presso lo studio dell'avv. Donato D'Angelo in Roma, via Nizza n.53, giusta
delega in atti;

- appellanti -

0/

T R, nata a Roma il 7.05.1965 (C.F. TNNRRT65E47H501F), rappresentata e difesa dall'avv. Ruggero Stendardi del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma, via Donatello n.75, presso lo studio del medesimo, per delega in atti;

- appellata e appellante incidentale -

e

I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (p. iva 0001033011006) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Lorenzo Maria e Stefano Coen e Gloria Di Paola del foro di Roma ed elett.te dom.to in Roma, Piazza della Libertà n.20, presso lo studio dei medesimi avvocati, giusta delega in atti;

appellato e appellante incidentale

e

CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DELLE GRAZIE S.p.A., (p iva 02155411008) con sede in Velletri, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Giorgio Spadafora del foro di Roma e dom.ta in Roma, Via Panama n. 88, presso lo studio del medesimo avvocato, giusta procura in atti;



appellata e appellante incidentale

e

ZURICH INSURANCE PLC -public Limited Company (già Zurigo Assicurazioni SPA), Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Milano, via B. Crespi n. 23 (c.f. 05380900968), rapp.ta e difesa dall'Avv. Raoul Rudel ed elett.te dom.ta in Roma, Via G. Vasari 5, presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti;

-appellata e appellante incidentale -

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (c.f. 00079760328) in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Isabella Tricanico del foro di Roma ed elett.te dom.ta in Roma, Via Stesicoro n. 126, presso lo studio del medesimo avvocato, giusta procura un atti;

- appellata e appellante incidentale -

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (c.f. 00284160371) in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Bologna, via Stalingrado n.45, rapp.ta e difesa dall'Avv. Enrico Maria Caroli del foro di Roma ed elett.te dom.ta in Roma, Via Fabio Massimo 60, presso lo studio del medesimo avvocato, per procura in atti.

- <u>appellata e appellante incidentale</u> nonché

P G

- appellato contumace

Oggetto: Appello a sentenza del Tribunale di Roma - N. 3511/11 (risarcimento danni per responsabilità professionale sanitaria).

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e da verbale dell'udienza di p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2004 TR aveva convenuto in giudizio -davanti al Tribunale di Roma -il dr. L P, la dr.ssa P E, il dr. P G, gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.) e la Casa di Cura Privata Madonna delle Grazie S.p.A. per sentirli condannare al risarcimento dei danni a lei derivati a seguito della erronea diagnosi preventiva per l'intervento chirurgico subito in data 16 settembre 1985 per exeresi neoformazione pigmentata gamba sinistra poi rilevatasi in data 17 agosto 1994 quale melanoma infiltrante.

I convenuti tutti contestavano la domanda attrice preliminarmente eccependo la prescrizione del diritto e comunque chiedendo il rigetto della domanda stessa perchè infondata in fatto ed in diritto (il dr. Porta chiamando in causa la sua assicuratrice Zurich Insurance e la Casa di Cura Madonna delle Grazie la RAS SpA-per essere manlevati in caso di condanna).

Con un distinto atto di citazione del 2005 gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri avevano convenuto in giudizio, dinanzi al medesimo Tribunale, la sig.ra T, le Assicurazioni Generali Spa e la Unipol Spa e, premesse le circostanze di cui sopra, avevano chiesto il rigetto della domanda proposta dalla Tonni ed in subordine chiesto di essere manlevata dalle due Compagnie assicuratrici.



Riuniti i due procedimenti ed espletata l'istruttoria del caso, l'adito Tribunale aveva così disposto con sentenza in data 14/18.02.2011 n. 3511/2011:

"condanna in solido Lucarelli Pierino, Priori Emanuela, Porta Giulio, gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri e la Casa di Cura Privata Madonna delle Grazie al pagamento in favore dell'attrice della somma di \in 250.000 e delle spese processuali in \in 28.064,92 di cui \in 8.574,32 per diritti ed \in 18.500,00 per onorari, oltre spese generali, spese di CTU, IVA e CPA come per legge;

condanna le convenute società assicuratrici a rimborsare ai convenuti quanto corrisposto secondo le modalità contrattuall'.

Con citazione in data 10.3.2012 L Po e P E hanno impugnato la sentenza deducendo e sostenendo l'erroneità della stessa e chiedendone la totale riforma.

Si sono costituite le parti appellate (tranne il dr. Porta) ciascuna per proporre appello incidentale al fine di vedere riformata la sentenza di primo grado con riferimento alle rispettive posizioni.

Il dr. P G è stato dichiarato contumace.

All'esito della verifica del contraddittorio, autorizzata la notifica dell'appello incidentale al contumace, e rigettata la richiesta di sospensione della sentenza appellata, sono state precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 20.06.2017 dove, previa definitiva sostituzione del consigliere relatore con il Presidente del Collegio, la causa è stata trattenuta per la decisione (con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per ciò che riguarda il merito dell'impugnazione principale dei dottori L e P gli stessi si lamentano, in buona sostanza sia della qualificazione data all'azione proposta da parte attrice (per responsabilità di natura extracontrattuale) che della attribuzione di responsabilità a loro carico per responsabilità professionale; contestando, da ultimo, anche la ritenuta ingiusta ed illegittima condanna in solido di tutti i convenuti.

L'IFO, appellante incidentale, ha ribadito l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli appellanti e di legittimazione passiva della stesa IFO; censurando anche la sentenza in merito alla negata intervenuta prescrizione del diritto, e sulle conclusioni in merito del primo giudice; su analoghe questioni (con eccezione della legittimatio ad causam) si è basato l'appello incidentale della Casa di Cura Madonna delle Grazie.

Sulla questione della attribuita responsabilità professionale si basano gli appelli incidentali delle Generali ass.ni ed anche della UnipolSai (che ha riproposto anche le eccezioni già sollevate relative alla prescrizione sia del diritto dell'assicurato IFO che della stessa parte attrice sig.ra Tonni),

La Zurich Insurance ha proposto appello incidentale sulla parte relativa alla condanna anche del dr. Posta Giulio (suo assicurato) sia perché il danno liquidato sarebbe stato eccessivo per il danno morale, che per la ritenuta corresponsabilità del medesimo medico.



La sentenza appellata aveva così esposto la motivazione della decisione del Tribunale:

"preliminarmente deve rilevarsi la infondatezza della eccepita prescrizione del diritto. Come ampiamente risulta dalla espletata consulenza medico legale, le cui conclusioni il giudicante deve fare proprie data la estrema complessità del caso che ha infatti richiesto "pluriaccertamenti" da parte degli stessi CCTTUU d'ufficio, il fatto determinante della situazione è imputabile sostanzialmente alle deficitarie diagnosi effettuate nell'anno 1985 e poi nell'anno 1994, deficienze però che sono state accertate unicamente in sede di successivi ricoveri dal 1995 al 1998 e poi con certificazione definitiva del 2003 per cui solo da tali date comunque l'attrice ha avuto cognizione del fatto illecito. Trattandosi pertanto in ipotesi di responsabilità professionale e quindi extracontrattuale nel caso ricorre l'ipotesi della prescrizione decennale per cui, essendo stata la domanda proposta nell'anno 2004, non si è verificata la prescrizione.

Nel merito, sulla base della complessa ed articolata relazione di consulenza medico legale risulta certo che sia in occasione del primo intervento che del secondo le tecniche medico chirurgiche non furono adeguate per difetto di accertamento e conseguentemente di informazione (cfr., specificamente pagg. 44 e 48 dell'elaborato peritale). Hanno infatti concluso i CCTTUU che nel caso se i detti accertamenti fossero stati compiutamente e diligentemente eseguiti sulla base specifica delle cognizioni medico scientifiche dell'epoca con ogni probabilità non vi sarebbero state le conseguenze che hanno portato alla degenerazione della situazione ed agli ulteriori interventi come precisati nelle pagg. da 8 a 13 dell'elaborato peritale e specificamente poi come conseguenza definitiva pag. 52, 53 e 54.

Ciò premesso deve essere dichiarata la responsabilità dei convenuti professionisti nel danno subito dall'attrice e consequentemente degli istituti corrispondenti.

In ordine alla quantificazione del danno, i CCTTUU hanno valutato, con riferimento alla complessa situazione clinico medica un periodo di ITA di gg. 120 e relativa di ulteriori gg. 120; i postumi permanenti imputabili alla erronea diagnosi (stent ureterale necessitante di controlli clinici e sostituzioni periodiche, cicatrici inestetiche sovra ombelico-pubica ed inguino-crurale destra, impegno psicologico) riducenti in odo permanente l'integrità psico-fisica della attrice, intesa come danno biologico, va determinata nella misura del 23%.

Conseguentemente il danno da i.t.a e quello da i.t.r devono essere equitativamente liquidati il primo in $\[mathbb{E}\]$ 12.000,00 ed il secondo in $\[mathbb{E}\]$ 6.000,00.

Il danno permanente, considerata la percentuale riferita secondo le ordinarie tabelle applicate dal Tribunale di Roma deve essere liquidato in € 32.000,00.

Sulla valutazione in ordine alla perdita di "chance", osserva il giudicante che dalla documentazione definitiva agli ultimi interventi risulta che la forma tumorale è



stata definitivamente eliminata. Va poi rilevato che, essendo mancata appunto una valutazione corretta iniziale sembra al giudicante, dal punto di vista psicologico, che nel caso ricorra più congruamente l'ipotesi di danno "morale" da valutarsi in riferimento sia al lunghissimo iter medico chirurgico subito dall'attrice che dall'attuale situazione psicologica in relazione alle lunghe traversie fisicotemporali prima della soluzione definitiva, fortunatamente positiva, cui si è trovata sottoposta l'attrice sia al conseguente danno estetico in ordine alle cicatrici sovra ombelico-pubica ed inguino-crurale destra. Tale complessivo danno, data la obbiettiva gravità della situazione pregressa ed attuale, anche specificamente e propriamente dal punto di vista psicologico, si ritiene congruo liquidare equitativamente in € 200.000,00.

Pertanto i convenuti L P devono essere condannati in solido, data la stretta connessione fra i comportamenti colposi, al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di \leq 250.000.

Le rispettive società assicuratrici devono a loro volta essere condannate al rimborso delle somme pagate dai loro assicurati".

I vari motivi vanno esaminati congiuntamente, perché tutti attinenti alla dedotta responsabilità dei sanitari che ebbero, tempo per tempo, a curare ed assistere la signora Tonni.

Partendo dalla preliminare questione (oggetto anche dell'appello incidentale della Casa di Cura Madonna delle Grazie) della prescrizione del diritto fatto valere dalla paziente danneggiata è sufficiente argomentare che (pur essendosi trattato di un evidente errore del primo giudice) la responsabilità del medico è di natura contrattuale (cfr. tra le tante Cass. civ., sez. III, 18-09-2009, n. 20101: «in tema di responsabilità professionale del medico-chirurgo, sussistendo un rapporto contrattuale (quand'anche fondato sul solo contatto sociale), in base alla regola di cui all'art. 1218 c.c., il paziente ha l'onere di allegare l'inesattezza dell'inadempimento, non la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 c.c.) essere allegata e provata dal medico; in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, infatti, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore stesso dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante») e che il termine di prescrizione è quello decennale che nel caso in esame non può ritenersi decorso alla data della notifica della citazione del 14.7.2004 dovendosi tenere conto che il termine aveva iniziato a decorrere nel momento in cui la paziente aveva iniziato a maturare il convincimento di essere stata non adequatamente assistita per i suoi problemi sanitari (iniziati con l'intervento di exeresi neoformazione pigmentata gamba sinistra" del 16.9.1985 presso l'istituto Dermosifilopatico S. Gallicano di Roma); momento che può essere individuato come primo stadio di conoscenza nell'esame istologico del 3 agosto 2004 su intervento di linfoadenectomia in sede inquinale



presso la Casa di Cura Madonna delle Grazie, ma soprattutto nell'atto diagnostico eseguito in data 13.1.2005 presso la Clinica Salvator Mundi di Roma (che aveva accertato la presenza di voluminose tumefazioni linfonodali a livello delle stazioni iliache comuni di sinistra); così dandosi continuità ai principi di diritto affermati costantemente dalla Suprema Corte (vedi per tutte Cass. civ., sez. III, 22-09-2016, n. 18606: «il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato»; Cass. civ., sez. III, 22-01-2015, n. 1137: «il problema dell'individuazione del dies a quo della prescrizione delle azioni di risarcimento del danno provocato da emotrasfusioni infette va risolto sulla base del principio della conoscibilità e percepibilità del danno, unitamente a quello della rapportabilità causale; di conseguenza il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre, a norma degli art. 2935 e 2947, 1º comma, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione produttiva del danno altrui o dal omento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui la stessa viene percepita o può essere percepita, quale danno inquisto consequente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche>>).

Con riferimento, invece, alle censure sollevate con riferimento alla dedotta responsabilità dei sanitari (e relative strutture) intervenuti nel corso degli anni sulla paziente, si sostiene che il Tribunale avrebbe attribuito una responsabilità concorsuale totale senza valutare le singole condotte ed i relativi apporti causali sia nella omessa diagnosi che per il nesso di causa con gli esiti dannosi accertati in sede di consulenza medico/legale.

Occorre tenere conto che gli appellanti principali (i medici dr. Lucarelli e dr.ssa Priori) ebbero ad intervenire sulla sig.ra Tonni solo nell'anno 1994, mentre è indiscusso che il primo errore/omissione imputato dalla ex attrice ai sanitari riguardava l'indagine diagnostica effettuata nell'anno 1985 presso l'Ist. Dermo.co San Gallicano (ora IFO) tramite l'exeresi della neoformazione pigmentata gamba sinistra che aveva condotto alla diagnosi di «nevo di Spitz».

In merito a questa specifica posizione la Corte deve tener conto dell'eccezione di "difetto di legittimazione attiva degli appellanti e di legittimazione passiva degli IFO' che la IFO ha sollevato in questa sede al fine di ottenere la dichiarazione di inammissibilità ex art.345 c.p.c. della pretesa dei dott.ri Lucarelli e Priori di vedere accertare le effettive percentuali di responsabilità gravanti sui convenuti e per l'effetto rigettare la domanda risarcitoria degli attori (conclusioni pagina 37 punto rubricato "in ulteriore subordine").

La domanda degli appellanti, in quanto volta a far accertare l'insussistenza di ogni loro responsabilità nei fatti narrati e dedotti dalla sig.ra Tonni, è sicuramente ammissibile in ogni sua parte e riferimento di ordine sostanziale; non così per la pretesa ulteriore di vedere "accertate le effettive percentuali di



responsabilità gravanti sui convenuti" costituente una specifica domanda di regresso che in primo grado non era stata proposta (né nella comparsa di costituzione e neanche nella I^ memoria ex art.183 comma 6° c.p.c.).

E tutto questo in adesione del principio di diritto costantemente affermato in giurisprudenza: "nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna; da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice; affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli art. 99 seg. c.p.c., delle «domande», nei riquardi degli altri presunti responsabili, con il consequente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità" (Cass. civ., sez. III, 29-04-2006, n. 10042; Cass. civ., sez. III, 25-02-2004, n. 3803).

Tornando all'appello principale i dott.ri Lucarelli e Priori sostengono l'assenza di ogni loro responsabilità e si rifanno anche a quanto i cc.tt.uu. in primo grado avevano accertato e verificato, al fine di ottenere l'accertamento che il loro intervento ebbe unicamente funzione diagnostica (e per questa positivamente condotta) e non terapeutica e che ad essi non era imputabile alcun errore nella indicazione della paziente verso un intervento a finalità effettivamente terapeutiche che avrebbe potuto accelerare l'individuazione dello stadio della malattia ed interventi di cura più tempestivi di quelli poi adottati), e questo in considerazione della assenza della documentazione medica che si riferiva agli esami svolti in precedenza dalla paziente (esame citologico del 12.7.1994, e documenti sula stadiazione della malattica eseguita con esame TAC Total Body) e che la stessa non aveva fornito agli appellanti.

I medesimi appellanti censurano anche l'ingiusta ed illegittima condanna in solido di tutti i convenuti e contestano che il tribunale senza alcuna motivazione non aveva indagato le specifiche percentuali di responsabilità gravanti in capo ai

R

convenuti giungendo ad una "abnorme" condanna in solido di tutti i professionisti convenuti.

Le due censure sono infondate.

La prima è infondata in quanto non tiene conto che anche un apporto minimo di un corresponsabile dell'evento assurge a titolo dell'obbligazione risarcitoria nei confronti del danneggiato/creditore, rilevando il grado e la percentuale di responsabilità nei soli rapporti interni tra coobbligati e solo ove nel giudizio uno dei convenuti abbia ritualmente introdotto la domanda di regresso per ottenere una pronuncia in ordine alla diversità percentuale delle singole responsabilità, altrimenti il tutto rimane negli ambiti della regola di cui all'art.2055 c.c. (e il coobbligato che abbia pagato l'intero al creditore potrà agire in regresso verso gli altri nei limiti di quanto accertato nel principale giudizio sulla responsabilità verso il danneggiato).

Nel merito della contestazione, invero, la relazione dei cc.tt.uu. di primo grado aveva fatto emergere come l'intervento degli appellanti aveva comunque avuto una incidenza causale (anche limitata) sull'evoluzione della patologia (ritardando di 6 mesi il giusto e corretto intervento terapeutico poi eseguito presso la Salvator Mundi).

Inoltre, come eccepito dalla difesa della appellata T, gli appellanti in primo grado non avevano mai sostenuto (a confutazione della domanda attrice) che il loro intervento eseguito nell'agosto 1994 avesse avuto unicamente finalità diagnostiche, facendo emergere tale tematica solo dopo il deposito di una loro relazione di ctp che aveva indicato tale nuovo e diverso tema d'indagine (sul quale poi i cc.tt.uu. avevano risposto nella prima relazione a pagina 41 e segg.).

Tuttavia la lettura delle chiarissime conclusioni dei cc.tt..uu. (sia nella prima relazione che nei successivi chiarimenti) confermano come sia stata corretta la decisione del «Tribunale che ritenere anche gli odierni appellanti come corresponsabili dell'evento dannoso dedotto in causa:

i ctu proff.ri Lemmo e Vecchio avevano manifestato (sottolineando a pagina 41 della I^ relazione come i consulenti dei medici avevano fatto riferimento ad un "ricovero come finalizzato alla diagnosi e non alla cura") le loro perplessità circa la reale carenza di informazioni sul pregresso iter sanitario della sig.ra Tonni, prima dell'esecuzione dell'intervento di linfoadenectomia. A pagina 42 e 43 della predetta relazione i consulenti dell'ufficio avevano indicato come "poco verosimile che la sig.ra Tonni riferisca con precisione, nella raccolta anamnestica, di aver asportato 9 anni addietro una lesione pigmentata all'arto inferiore sinistro e della comparsa "nel mese si maggio di due tumefazioni inguinali di consistenza dura, non dolenti, in sede inguinale sinistra che nel tempo erano aumentare di dimensioni" e non accenni all'agoaspiratro eseguito il 12.7.1994, 18 giorni prima del ricovero, all'esame Total Body Tac eseguito il 22.07.1994, 8 giorni prima del ricovero, e, soprattutto, non faccia cenno al severo referto diagnostico a data 14.7.1994>>;

- << referto diagnostico che doveva, ad avviso del ctu, molto verosimilmente, se non di certo, essere noto al curante ed alla paziente se ad Essa veniva consigliato, ed in concreto effettuato, l'esame Total Body Tac, perché, altrimenti, non se ne



comprenderebbe la più precisa indicazione alla richiesta ed alla sua esecuzione; esame che, tra l'altro, veniva eseguito presso la stessa struttura sanitaria, la Clinica Madonna delle Grazie di Velletri, dove la sig.ra Tonni verrà successivamente ricoverata solo 8 giorni dopo>>; proseguendo con l'affermare che "la stessa condotta tenuta dai sanitari Lucarelli e Priori lascerebbe, poi, ragionevolmente ritenere che di questi accertamenti e del loro risultato essi ne fossero, in effetti, molto probabilmente al corrente: - se il diagnostico non fosse stato noto ai medici che la sottoponevano a linfoadenectomia quale ragione avrebbe avuto, infatti, l'esecuzione di un intervento di anestesia generale ed ampiamente demolitivo..... spesso responsabile di sequele e complicanze, se avesse dovuto avere un puro ed unico scopo diagnostico? – Se l'intervento avesse dovuto avere, come sostenuto dai consulenti di parte, la sola finalità diagnostica e non terapeutica, sarebbe stato ben sufficiente, corretto, idoneo ed adeguato il semplice agoaspirato della tumefazione inguinale, così come già effettuato 18 giorni prima in altro ambiente o la biopsia di un solo linfonodo da condurre in anestesia locale>>.

Come risulta evidente, anche se non riportato e motivato dal primo giudice, l'esito della svolta consulenza tecnica di I° grado aveva confutato le ragioni su cui oggi gli appellanti hanno inteso fondare il loro motivo di appello relativo all'an debetur che - poiché fondato su una domanda principale di accertamento in via concorrente di tutti i convenuti e di loro condanna in solido - doveva necessariamente condurre ad una condanna in solido di tutti i convenuti ritenuti responsabili dell'evento dannoso senza distinzioni di grado di colpa (in difetto di domanda come sopra già chiarito: e secondo il principio che ancora una volta ribadito che "in tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle consequenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui esso condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato" Cass. civ., sez. III, 22-06-2007, n. 14581).

Infine gli appelli "incidentali" delle Generali Ass.ni e di UnipolSai e di Zurich Ins., sono tutti inammissibili perché proposti tardivamente rispetto alla data di deposito della sentenza appellata (18.2.2011), non notificata, essendo decorso il termine lungo ex art. 327 c.p.c. alla data del loro deposito in questo giudizio (4.5.2012 e 12.7.2012 e 22.1.2013).

Poiché i predetti appelli inc.li sono rivolti alle statuizioni a favore della appellata T e non per quelle che riguardavano la parte appellante principale (che legittimavano un appello incidentale anche tardivo), è consequenziale la dichiarazione di tardività degli appelli in esame non potendosi applicare l'art. 334 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 18-05-2016, n. 10263: «l'appello incidentale tardivo, quando è proposto contro una parte processuale diversa dall'appellante principale è ammissibile

R

r.g. n. [...]

soltanto quando si verta in cause inscindibili o dipendenti; in particolare, poiché, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., la legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva è attribuita esclusivamente alle parti contro le quali è stata proposta impugnazione o alle quali è stato esteso il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., per l'esistenza di un litisconsorzio necessario o per un rapporto di dipendenza delle cause, è inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto da chi in primo grado è stato convenuto in giudizio in una controversia avente ad oggetto cause scindibili, contro il quale non sia stata proposta impugnazione e gli appelli proposti dagli altri convenuti contro l'originario attore, erano stati notificati esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 332 c.p.c.»).

Tale situazione non riguarda l'appello incidentale della IFO e Casa di Cura Madonne delle Grazie (per la cui posizione processuale deve farsi riferimento ad una causa inscindibile che legava gli appellanti principali, la appellata T, l'IFO e la Casa di Cura Madonna delle Grazie); ma le impugnazioni comunque proposte sono infondate.

Le censure di I.F.O. dedotte sub. nn. 2.B) e 2.C) riguardano l'aspetto della responsabilità degli IFO e si nega che fosse stata dimostrata la colpa del predetto Istituto.

I due motivi sono privi di fondamento alla luce delle chiarissime conclusioni dei due CC.TT.UU. ed in difetto assoluto di rilievi critici che potessero far considerare quelle conclusioni come errate; e soprattutto in difetto di prova (il cui onere gravava sulla struttura sanitaria) che la mancata diagnosi del melanoma (nell'anno 1985) era riconducibile ad una causa diversa dall'errore accertato e riconosciuto dai cc.tt.uu. (e cioè che l'esame diagnostico eseguito nel 1985 aveva definito la patologia come nevo di Spitz e non come "melanoma non ulcerato di tipo spitzoide infiltrante il derma reticolare, livello IV sec. Clark e con profondità massima di invasione di circa mm. 1,5, pT2a, sec. Classificazione TNM" con le diverse conseguenze per la paziente ben evidenziate dai cc.tt.uu. a pagina 25 della I^ relazione).

E parimenti infondata è anche la censura che si basa sulla asserita applicazione dell'art.2236 c.c. alla situazione sanitaria che aveva visto coinvolta la signora Tonni e l'Istituto che per primo ebbe ad avere contatti con la paziente.

In merito l'esame della ctu dei proff. Lemmo e Vecchio consente di valutare la situazione come oggettivamente particolare e necessitante di una analisi sanitaria e diagnostica particolarmente attenta e diligente ma senza che questo possa essere confuso con le situazioni a cui fa riferimento l'art. 2236 c.c.; inoltre va rimarcato che nel caso in questione (a tutto voler concedere circa una ipotizzabile speciale difficoltà tecnica del caso sanitario) l'omissione diagnostica, o meglio l'errore commesso dai sanitari dell'Istituto San Gallicano nel 1985 ha tutti i connotati di una grave colpa professionale, come tale non giustificata neppure per l'ipotesi di risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica.

Ed inoltre l'appellante non ha neppure provato, come suo onere, che la prestazione richiesta dalla paziente fosse effettivamente di speciale difficoltà (cfr. Cass. civ., sez. III, 09-11-2006, n. 23918: «in tema di responsabilità civile



nell'attività medico-chirurgica il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del professionista, restando a carico dell'obbligato l'onere di provare l'esatto adempimento, con la conseguenza che la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà rileva soltanto per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà») limitandosi a prospettare delle difficoltà tecniche ma senza provare che realmente nel caso concreto l'accertamento diagnostico sulla base dell'esame istologico non potesse essere svolto diversamente (e quindi in modo non corretto) da come eseguito.

A fronte della dimostrazione dell'errore diagnostico del 1985 (dato incontestabile) - consistito nel non aver riscontrato un melanoma scambiandolo per un più semplice e benigno "nevo di Spitz" (descritto dai ctu a pagina 25) - cadono tutte le generiche contestazioni dell'appellante incidentale IFO che, si ribadisce, aveva l'onere della prova che l'errore commesso non andava ascritto a colpa professionale dei suoi sanitari ma ad una causa diversa ed estranea alla sua Struttura.

Come più volte affermato in giurisprudenza, per vero, "in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del «contatto sociale») e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, ed allegare la colpa della struttura, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, rimanendo irrilevante, sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, che si tratti o meno di intervento di particolare difficoltà" (cfr. Cass. civ., sez. III, 20-03-2015, n. 5590).

Per quanto riguarda, da ultimo, il motivo di appello incidentale IFO (n. 2.D) - sul quantum risarcitorio - lo stesso è generico e non motivato essendo limitato alla contestazione che il danno morale liquidato dal Tribunale era abnorme ed immotivato e palesemente sproporzionato.

Poiché la sentenza appellata aveva motivato espressamente che "Va poi rilevato che, essendo mancata appunto una valutazione corretta iniziale sembra al giudicante, dal punto di vista psicologico, che nel caso ricorra più congruamente l'ipotesi di danno "morale" da valutarsi in riferimento sia al lunghissimo iter medico chirurgico subito dall'attrice che dall'attuale situazione psicologica in relazione alle lunghe traversie fisico-temporali prima della soluzione definitiva, fortunatamente positiva, cui si è trovata sottoposta l'attrice sia al conseguente danno estetico in ordine alle cicatrici sovra ombelico-pubica ed inguino-crurale



destra. Tale complessivo danno, data la obbiettiva gravità della situazione pregressa ed attuale, anche specificamente e propriamente dal punto di vista psicologico, si ritiene congruo liquidare equitativamente in $\not\in$ 200.000,00.", era onere dell'appellante, secondo i canoni di cui all'art. 342 c.p.c. vigente ratione temporis, indicare in modo specifico le ragioni di censura

La specificità dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare con la doglianza (cfr. Cass. civ., sez. I, 27-01-2014, n. 1651); ne consegue l'inammissibilità della censura sub. n. 2/d dell'appello incidentale IFO.

Le ragioni dell'appello incidentale della Casa di Cura Madonna delle Grazie rimangono assorbite dai rilievi e considerazioni già esposte nell'esame dell'appello principale (e per il quantum per le ragioni esposte sul motivo 2/D dell'appello IFO).

L'appello incidentale della sig.ra R T relativamente al danno permanente ed alla sua quantificazione, alla mancata liquidazione del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa e di guadagno e pe il mancato ristoro delle spese di cura sostenute e da sostenere.

Il primo motivo è fondato perché applicando le tabelle per il risarcimento del danno biologico in uso presso il Tribunale di Roma dell'epoca (2010) per una invalidità del 23% e per un soggetto di anni 20 (all'epoca dell'errore diagnostico del 1985) l'importo da liquidare era 59.363,82 e non di € 32.000,00; con una differenza in più di € 27.363,82

Il secondo motivo è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.

In via preliminare va rilevato che trattasi di ipotesi del tutto particolare di compromissione di capacità di lavoro limitate ai periodi in cui la appellante inc.le aveva dovuto far ricorso a cure e controlli medici e clinici, tenuto conto che dal 2008 (ma forse anche da prima) la paziente " non solo sopravvive ma è anche libera da malattie" essendo stato superato il problema della ipotizzata sopravvivenza.

Si tratta, all'evidenza, di un caso di perdite di natura economica già maturate (ed oggetto di prova per mancato guadagno come lucro cessante) e non di perdita di capacità lavorativa specifica.

Questo, a giudizio della Corte, giustifica quelle che la appellante ha definito omissione dei CCTTUU, posto che la vera incapacità lavorativa specifica è quella che si proietta nel futuro non consentendo al danneggiato alcuna attività di lavoro o limitando fortemente le sue capacità lavorative nel proprio campo professionale.

Ciò che nel caso in questione deve ritenersi provato (sia in base a presunzioni gravi, precisa e concordanti, che in base alla valutazione dei documenti prodotti



dalla sig.ra T in I° grado) e la riduzione della capacità lavorativa generica che sicuramente la stessa parte aveva risentito come conseguenza delle lesioni permanenti accertate dai CCTTUU (nella specie 23%); riduzione che, in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (v. in termini Cass. civ., sez. III, 12-06-2015, n. 12211).

Tuttavia, tenuto conto della condizione accertata dai cc.tt.uu. nel 2008 (indicata come libera da malattia) e degli esiti permanente accertati dagli stessi, ritiene la Corte d'appello che possa liquidarsi alla danneggiata una ulteriore somma che si stima equo determinare nel 50% dell'importo liquidabile in base alla tabella del danno biologico; e quindi l'importo omnicomprensivo e valutato all'attualità di € 30.000,00.

Nulla va riconosciuto, infine, per spese da sostenersi per emendare il danno estetico; poiché la consulenza tecnica aveva conteggiato nel 23% anche il danno estetico ("cicatrici inestetiche sovraombelico-pubica ed inguino-crurale destra") e tale danno è stato liquidato nell'ambito del danno biologico permanente, non è possibile per la parte pretendere anche il rimborso delle spese per emendare quel danno considerato permanente.

In conclusione alla sig.ra T deve essere riconosciuta la ulteriore somma di € 57.363,82 (30.000,00+27.363,82).

Inoltre, va rimarcato come sia oramai ampiamente noto come l'obbligazione di risarcire il danno sia una tipica obbligazione di valore avendo la funzione, non di consegnare una determinata somma, ma quella di ricostruire integralmente il patrimonio del danneggiato, seppure elargendo, per equivalente, un somma di denaro.

Ne consegue che al creditore spettano sia la rivalutazione (per compensare il valore intrinseco del bene perduto) che il lucro cessante (per compensare il mancato uso del bene perduto) utilizzando la tecnica di un tasso di interesse da determinare equitativamente (come per prima ebbe a chiarire la celebre Cass. Sez. Unite 17/2/1995 n. 1712; seguita, più di recente, da Cass 10/3/2006 n. 5234, Cass. 2007/10884, nonché Cass. sez. un., 30-10-2008, n. 26008).

Per effettuare queste operazioni, seguendo un orientamento ormai consolidato si farà ricorso a due diversi tassi ove sia necessario calcolare entrambi gli accessori.

Dove il credito sia stato conteggiato già con rivalutazione (per liquidazione all'attualità) il ricorso agli indici FOI, indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicati dallo ISTAT e reperibili sul sito "istat.it", vengono in rilievo per il calcolo della c.d. somma devalutata.

Per calcolare il lucro cessante, invece, si può far ricorso al rendimento medio dei titolo di stato, sul presupposto che il creditore, se avesse potuto disporre della somma l'avrebbe investita in titoli di stato (c.d. "rendistato", pubblicato dalla Banca d'Italia); ovvero applicare il tasso degli interessi legali (come si ritiene corretto fare in questa sede).



Ogni calcolo, comunque, deve tener conto che la data di decorrenza di rivalutazione ed interessi è quella del fatto illecito (non essendo necessaria la messa in mora del debitore) e che, inoltre, le operazioni di liquidazione devono essere attualizzate al momento in cui si procede alla determinazione delle somme dovute al danneggiato e, quindi, anche da parte del giudice di II grado ove sia ancora in contestazione la quantificazione del danno (cfr. Cass 13666/2003: "La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado d'appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi"; così anche Cass. 30 agosto 1997 n. 8259, Cass. 2 dicembre 1998 n. 12234; cfr. pure Cass. 20 marzo 2001 n. 3996, Cass. 6 agosto 2001 n. 1085).

Il danno ulteriore da liquidare all'appellante incidentale, come sopra specificato, ammonta a complessivi EURO 57.363,82 sul quale vanno calcolati rivalutazione ed interessi come sopra specificato, differenziando due operazioni di calcolo.

Quindi, utilizzando comuni strumenti informatici che consentono il calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato in base agli <u>indici istat</u>, con l'interesse calcolato sulla somma rivalutata anno per anno, così come da <u>Cass.Civ. Sez.Un.</u> 17/02/95 n.1712, si ottiene:

I^ operazione: DEVALUTAZIONE alla data del fatto dannoso:

Importo da Devalutare: € 57.363,82

Dal mese di: Agosto 2017 Al mese di: Settembre 1985 Indice Istat utilizzato: FOI generale

Indice Agosto 2017: 101,4 Indice Settembre 1985: 192,4

Raccordo Indici: 4,728

Indice di Devalutazione: 0,401 Totale Devalutazione: € 34.344,63 Importo Devalutato: € 23.019,19.

II^ operazione: Calcolo rivalutazione e interessi (sulla somma devalutata

dalla data del fatto alla sentenza di appello):

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Capitale Iniziale: € 23.019,19
Data Iniziale: 16/09/1985
Data Finale: 31/08/2017

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Settembre 1985 Scadenza Rivalutazione: Agosto 2017 Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
16/09/1985	16/09/1986	€ 24.354.30	5.00%	365	€ 1.217.72



16/09/1986	16/09/1987	€ 25.551.30	5.00%	365	€ 1.277,57
16/09/1987	16/09/1988	€ 26.794,34	5,00%	366	€ 1.343,39
16/09/1988	16/09/1989	€ 28.566,81	5,00%	365	€ 1.428,34
16/09/1989	16/09/1990	€ 30.385,33	5,00%	365	€ 1.519,27
16/09/1990	15/12/1990	€ 32.249,89	5,00%	90	€ 397,60
16/12/1990	16/09/1991	€ 32.249,89	10,00%	275	€ 2.429,79
16/09/1991	16/09/1992	€ 33.930,29	10,00%	366	€ 3.402,32
16/09/1992	16/09/1993	€ 35.334.46	10,00%	365	€ 3.533,45
16/09/1993	16/09/1994	€ 36.715,61	10,00%	365	€ 3.671,56
16/09/1994	16/09/1995	€ 38.856,39	10,00%	365	€ 3.885,64
16/09/1995	16/09/1996	€ 40.168,49	10,00%	366	€ 4.027,85
16/09/1996	31/12/1996	€ 40.743,97	10,00%	106	€ 1.183,25
01/01/1997	16/09/1997	€ 40.743,97	5,00%	259	€ 1.445,57
16/09/1997	16/09/1998	€ 41.480,58	5,00%	365	€ 2.074,03
16/09/1998	31/12/1998	€ 42.217,19	5,00%	106	€ 613,02
01/01/1999	16/09/1999	€ 42.217,19	2,50%	259	€ 748,92
16/09/1999	16/09/2000	€ 43.299,10	2,50%	366	€ 1.085,44
16/09/2000	31/12/2000	€ 44.404,02	2,50%	106	€ 322,39
01/01/2001	16/09/2001	€ 44.404,02	3,50%	259	€ 1.102,80
16/09/2001	31/12/2001	€ 45.554,98	3,50%	106	€ 463,04
01/01/2002	16/09/2002	€ 45.554,98	3,00%	259	€ 969,76
16/09/2002	16/09/2003	€ 46.705,94	3,00%	365	€ 1.401,18
16/09/2003	31/12/2003	€ 47.557,65	3,00%	106	€ 414,34
01/01/2004	16/09/2004	€ 47.557,65	2,50%	260	€ 846,92
16/09/2004	16/09/2005	€ 48.455,39	2,50%	365	€ 1.211,38
16/09/2005	16/09/2006	€ 49.399,18	2,50%	365	€ 1.234,98
16/09/2006	16/09/2007	€ 50.181,83	2,50%	365	€ 1.254,55
16/09/2007	31/12/2007	€ 52.023,37	2,50%	106	€ 377,70
01/01/2008	16/09/2008	€ 52.023,37	3,00%	260	€ 1.111,73
16/09/2008	16/09/2009	€ 52.092,43	3,00%	365	€ 1.562,77
16/09/2009	31/12/2009	€ 52.898,10	3,00%	106	€ 460,87
01/01/2010	16/09/2010	€ 52.898,10	1,00%	259	€ 375,36
16/09/2010	31/12/2010	€ 54.532,46	1,00%	106	€ 158,37
01/01/2011	16/09/2011	€ 54.532,46	1,50%	259	€ 580,43
16/09/2011	31/12/2011	€ 56.212,86	1,50%	106	€ 244,87
01/01/2012	16/09/2012	€ 56.212,86	2,50%	260	€ 1.001,05
16/09/2012	16/09/2013	€ 56.627,21	2,50%	365	€ 1.415,68
16/09/2013	31/12/2013	€ 56.581,17	2,50%	106	€ 410,79
01/01/2014	16/09/2014	€ 56.581,17	1,00%	259	€ 401,49
16/09/2014	31/12/2014	€ 56.535,13	1,00%	106	€ 164,18
01/01/2015	16/09/2015	€ 56.535,13	0,50%	259	€ 200,58
16/09/2015	31/12/2015	€ 56.581,17	0,50%	106	€ 82,16
01/01/2016	16/09/2016	€ 56.581,17	0,20%	260	€ 80,61
16/09/2016	31/12/2016	€ 57.363,82	0,20%	106	€ 33,32
01/01/2017	31/08/2017	€ 57.363,82	0,10%	243	€ 38,19

Indice alla Decorrenza: 192,4 Indice alla Scadenza: 101,4 Raccordo Indici: 4,728

Coefficiente di Rivalutazione: 2,492
Totale Rivalutazione: € 34.344,63
Capitale Rivalutato: € 57.363,82
Totale Colonna Giomi: 11672
Totale Interessi: € 53.206,22
Rivalutazione + Interessi: € 87.550,85
Capitale Rivalutato + Interessi: € 110.570,04

<u>Il totale che spetta ancora all'appellante incidentale ammonta, pertanto, a</u> €. 110.570,04.



r.g. n. [...]

Infine, poiché una volta liquidato, il risarcimento del danno, da credito di valore si trasforma in credito di valuta, su di esso vanno calcolati gli interessi legali data della sentenza.

Quindi alla signora R T spetta la somma sopra indicata, più interessi legali, che dovranno pagare le parti già condannate in I grado, in via solidale, oltre alle spese del presente grado del giudizio in conseguenza della soccombenza; spese liquidate tenuto conto del valore della controversia e delle attività compiute dal procuratore della parte nel giudizio secondo i parametri ministeriali attualmente in vigore (D.M. 55/2014 in vigore dal 3.4.2014):

Per la causa avanti a questa Corte citati parametri consentono la liquidazione (per uno scaglione di valore tra \in .260.000,01 e \in 520.000,00) di un compenso di \in .13.560,00, determinato in base agli importi fissati medi (per le 3 fasi processuali qui tenutesi); oltre le spese vive documentate ed il rimborso forfettario.

Per le altre parti in causa emergono evidenti le ragioni della totale compensazione delle spese di questo giudizio.

P. Q. M. LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - Terza Sezione Civile -

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 14.02.2011 (pubblicata in data 18.02.2011 con il N. 3511/2011) proposto da L Pe P Ea nei confronti di T R (appellante incidentale), I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri (appellante incidentale), Casa di Cura Madonna delle Grazie S.p.A. (appellante incidentale), Assicurazioni Generali S.p.A. (appellante incidentale), UnipolSai Ass.ni S.p.A. (appellante incidentale), Zurich Insurance PLC (appellante incidentale) e del contumace P G:

- a) <u>rigetta</u> l'appello principale e quello incidentale dell'I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri e della Casa di Cura Madonna delle Grazie S.p.A., dichiarando inammissibili quelli Assicurazioni Generali S.p.A., UnipolSai Ass.ni S.p.A. e di Zurich Insurance PLC;
- b) in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello incidentale di TR <u>Condanna</u> L P, P E, PG, I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri in persona del suo legale rapp.te p.t.- e la Casa di Cura Madonna delle Grazie S.p.A. in persona del suo legale rapp.te p.t. tutti in solido tra loro, al pagamento, in favore di T Roberta, della ulteriore somma di $\underline{\epsilon}$. 110.570,19#, con aggiunta degli interessi al tasso di legge a decorrere dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo;
- c) <u>condanna</u> L P, PE, PG, I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri e la Casa di Cura Madonna delle Grazie S.p.A., in solido, alla rifusione delle spese sostenute da T R nel presente grado di

TO THE STORY THE PARK AND ADDRESS OF THE PARK THE PARK AND THE PARK TO



giudizio, liquidandole in \leq . 990,00 per spese ed \leq 13.560,00 per compenso (oltre al rimborso forfettario pari al 15%) con l'IVA e il CAP come per legge.

- d) dichiara tenute, e per l'effetto <u>condanna</u> Assicurazioni Generali S.p.A., UnipolSai Ass.ni S.p.A. e Zurich Insurance PLC a tenere indenni le parti condannate, e di cui sub lettera b) che precede, per tutte le somme indicate nella presente sentenza nei limiti dei rispettivi rapporti contrattuali assicurativi;
 - e) compensa integralmente le spese del grado tra tutte le altre parti in causa. Così decisa in Roma il 10/10/2017.

Il Presidente, est. (dott. Giuseppe Lo Sinno)

